

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 23 marzo 2021, n. 93
VAS-1721- REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa alla variante urbanistica denominata: "RIPERIMETAZIONE DEL COMPARTO CP11 DEL P.U.G. DEL COMUNE DI TRANI IN DUE SUB COMPARTI CP/11a e CP/11b (ex. art. 12 comma 3 lett. e-bis L.R. n.20/2001 s.m.i.)". Autorità procedente: Comune di Trani (BT).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021, avente ad oggetto "*Revoca conferimento incarichi direzione sez. dipartimento GR deliberazione G.R. 25 febbraio 2020 n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della GR*";

Vista la Determinazione n.2 del 28/01/2021 codice cifra 006/dir/2021/00002 avente oggetto: "*Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n. 85 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento GR Deliberazione GR 25 febbraio 2020 n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della GR Atto di indirizzo del direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale di Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale - Ulteriore proroga degli incarichi dirigenti di Servizio*";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 27/04/2020, con cui è stato prorogato per la durata di un anno,

sino al 21/05/2021, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla dott. ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 139 del 27.04.2020 con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 20.05.2021, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "VIA impianti energetici – AIA – supporto VAS" al Dott. Gaetano Sassanelli, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Disposizione di Servizio Dirigenziale prot. n. 6669 del 29.05.2020 con cui sono state assegnate mansioni di istruttoria tecnica dei procedimenti VAS all'Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

- in data 18/02/2021 il Comune di Trani – Ufficio Tecnico Comunale - attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - F_223267_Asseverazione Tecnico.pdf- Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
 - F_223272_relazione + allegati.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_223277_DET. DIR. N. 115 DEL 08.02.2021.pdf- copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
- nell'ambito della predetta procedura telematica Comune di Trani – Ufficio Tecnico Comunale provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento regionale n.18/2013, che dichiara assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 "VIII: *modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;*"
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 18.02.2021 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013 con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota r_puglia/AOO_089/18/02/2021/0002352 con cui si comunicava al Comune di Comune di Trani – Ufficio Tecnico Comunale la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 26.02.2021 inviava a mezzo PEC la nota prot.AOO_089/2781 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Trani – Ufficio Tecnico Comunale, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
 - la predetta nota prot. 2781 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e

Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione di un contributo istruttorio.

Tutto quanto sopra premesso,

RILEVATO, dall'esame della documentazione trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:

- *“Il comparto è costituito da: -Aree destinate alla tutela e valorizzazione del contesto storico/architettonico (tipologia edilizia: case unifamiliari – villin-; lotto minimo =da definire in sede di PUE;Hmax=8,0 ml; Sup. permeabile=min 60% Sf) ; – Area destinata ad edilizia rada (tipologia edilizia: case plurifamiliari; lotto minimo: da definire in sede di PUE; Hmax=11,0 ml; Sup. permeabile=min.40% Sf); - Area destinata ad edilizia intensiva (tipologia edilizia: da definirsi in sede di PUE; Hmax= senza limiti di altezza, da definirsi in sede di PUE; lunghezza max dei fronti=45 ml; Sup. permeabile=min 30% Sf); - Edifici rurali – villini, con caratteristiche edilizie e di contesto di pregio, il cui sistema di tutela e valorizzazione va specificato nei PUE di comparto...” (Cfr.: F_223272_relazione + allegati);*
- *“L'esigenza che si pone è quella di suddivisione del Comparto (esteso ben 24 ettari) in comparti di intervento di dimensioni minori, in modo da rendere realisticamente possibile l'attuazione delle previsioni di PUG all'interno del medesimo, man mano che gruppi di proprietari delle aree incluse maturino la decisione di intraprendere la relativa trasformazione del territorio.” (Cfr.: F_223272_relazione + allegati);*
- *“La proposta di variazione di perimetrazione del comparto CP/11 consiste nella suddivisione del medesimo nei comparti CP/11.a (esteso 72.268 mq, .., e CP/11.b esteso per i rimanenti 171.036 mq, e non comporta incremento degli indici di fabbricabilità ne' riduzione della dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico, e quindi non modifica i carichi insediativi complessivi dell'intero comparto edificatorio.” (Cfr.: F_223272_relazione + allegati);*
- *“Con riferimento alle Urbanizzazioni Primarie i due nuovi comparti sono totalmente autonomi ed indipendenti.” (Cfr.: F_223272_relazione + allegati);*
- *“Per quanto concerne le Urbanizzazioni Secondarie non meno del 70% delle aree di sedime, con riferimento alla dotazione di standard di ciascun nuovo comparto, sarà collocato a ridosso della viabilità, prevista dal PUG, parallela alla SS 16 bis, in modo da essere prioritariamente accorpati e localizzati su strade pubbliche...” (Cfr.: F_223272_relazione + allegati);*
- *“La Perequazione tra i nuovi comparti è garantita ai fini volumetrici dell'indice $I_{ftc} = \max 2,0 \text{ mc/mq}$ che sarà applicato proporzionalmente alle superfici territoriali dei singoli comparti, e quindi anche ai fini della conseguente dotazione di aree a standard urbanistici.” (Cfr.: F_223272_relazione + allegati);*
- *“... la viabilità interna al comparto CP/11 e' stata già individuata nel disegno di PUG .” (Cfr.: F_223272_relazione + allegati)*
- *“Si ritiene che la presente proposta di modificazione di perimetrazione del comparto CP/11 non sia assoggettabile a VAS.... Sarà invece sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS la formazione degli strumenti urbanistici di secondo livello (PUE)...” (Cfr.: F_223272_relazione + allegati);*

VERIFICATO, in esito all'istruttoria tecnico-amministrativa svolta sulla base alla documentazione trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che la variante di che trattasi soddisfa la condizione di esclusione di cui art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento in parola in quanto:

- essa consiste nella suddivisione del comparto CP/11 in due sub comparti (CP/11.a e CP/11.b) e non comporta un incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura, ne' riduzione della dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico, quindi non modifica i carichi insediativi complessivi dell'intero comparto edificatorio;
- non trasforma in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), giacché il comparto CP/11 è costituito da “Aree destinate alla tutela e valorizzazione del contesto storico/architettonico” da “aree destinate ad edilizia rada” e da “Edifici rurali – villini”;

- non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, poiché l'applicazione della perequazione tra i nuovi comparti è garantita ai fini volumetrici dell'indice $I_{ftc} = \max 2,0 \text{ mc/mq}$ che sarà applicato proporzionalmente alle superfici territoriali dei singoli comparti, e quindi anche ai fini della conseguente dotazione di aree a standard urbanistici e, come indicato nell'allegato F_223272, la proposta di variazione non comporta riduzione della dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all' **art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Trani, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione ;

RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla *"RIPERIMETAZIONE DEL COMPARTO CP11 DEL P.U.G. DEL COMUNE DI TRANI IN DUE SUB COMPARTI CP/11a e CP/11b (ex. art. 12 comma 3 lett. e-bis L.R. n.20/2001 s.m.i.)"*, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale preventivamente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la *"RIPERIMETAZIONE DEL COMPARTO CP11 DEL P.U.G. DEL COMUNE DI TRANI IN DUE SUB COMPARTI CP/11a e CP/11b (ex. art. 12 comma 3 lett. e-bis L.R. n.20/2001 s.m.i.)"*, demandando al Comune di Trani, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione;

- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla *"RIPERIMETAZIONE DEL COMPARTO CP11 DEL P.U.G. DEL COMUNE DI TRANI IN DUE SUB COMPARTI CP/11a e CP/11b (ex. art. 12 comma 3 lett. e-bis L.R. n.20/2001 s.m.i.)"*, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale preventivamente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Trani – Ufficio Tecnico Comunale;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali *"Urbanistica"* e *"Tutela e Valorizzazione del Paesaggio"*;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.7 fasciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
 - 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 2) sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> Sezione VAS , in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
 - 3) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)